

Nuova Ordinanza della FINMA sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare

Punti chiave

3 luglio 2025

Punti chiave

1. La Legge sulle banche, l'Ordinanza sulle banche come pure l'Ordinanza sui fondi propri impongono alle banche e alle società di intermediazione mobiliare (che tengono conti) dei requisiti in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi.
2. Alla luce della verifica della gerarchia normativa, i contenuti delle Circolari FINMA 2013/7 «Limitazione delle posizioni infragruppo – banche» e 2019/1 «Ripartizione dei rischi – banche» verranno disciplinati in una nuova Ordinanza della FINMA sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (ORR-FINMA).
3. La nuova Ordinanza della FINMA disciplinerà i requisiti per la ripartizione dei rischi, conformemente alle disposizioni di esecuzione delegate alla FINMA nel titolo quarto dell'Ordinanza sui fondi propri, segnatamente quelle relative all'associazione di controparti, al limite massimo per le posizioni nei confronti di società del gruppo estere, al calcolo di determinate posizioni nel portafoglio di negoziazione, alla mitigazione dei rischi e alle agevolazioni per le banche delle categorie 3, 4 e 5 secondo l'allegato 3 dell'Ordinanza sulle banche. Inoltre, la nuova Ordinanza della FINMA contiene modifiche puntuali alla luce degli ultimi standard minimi di Basilea entrati in vigore il 1° gennaio 2025.
4. In generale, la trasposizione del contenuto delle due circolari in un'ordinanza della FINMA non dovrebbe avere effetti sostanziali sugli assoggettati.
5. Con l'entrata in vigore dell'Ordinanza della FINMA il 1° gennaio 2027, le Circ. FINMA 13/7 e 19/1 saranno abrogate.